

Ordinanza sulle merci reversali

Modifica dell'8 settembre 1999

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

La tariffa delle merci reversali, contenuta nell'ordinanza sulle merci reversali del 5 novembre 1987¹, è modificata come segue:

1. Nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore fr./100 kg peso lordo
2001.1010	Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.00
2001.2010	Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.00
5402.2000	Filati de multifilamenti, di colore bianco greggio o tinti nella massa, aventi un titolo variante da 1100 a 5500 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	8.00

2. Modifica di aliquote di dazio

Voce di tariffa	Aliquota attuale:	Sostituire con:
1007.0029	14.50	13.00
1104.2120	21.00	19.20
1104.2220	19.20	18.00
1107.1012	10.60	11.65
1107.2012	11.65	12.70

¹ RS 631.146.31

3. Soppressione di agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore fr./100 kg peso lordo
5402.2000	Filati ad alta resistenza costituiti da multifilamenti di poliestere, di colore bianco greggio e nero tinti nella massa (spun-dyed), aventi un titolo variante da 1100 a 2200 decitex	Fabbricazione industriale di: corde e cordoncini, ritorti, intrecciati o presentati a foggia di guaine, del diametro da 1 a 20 mm, di lunghezza imprecisata, per scopi diversi (p. es. come cavi d'imbarcamento, a scopo di sicurezza, salvataggio o di sbarramento); corde a foggia di guaine intrecciate (utilizzate principalmente per l'escursionismo, l'alpinismo o il salvataggio); brache e corde di sollevamento - nastri e cinghie, tessuti, di lunghezza imprecisata o in confezioni pronte per l'uso, per l'alpinismo e l'escursionismo oppure come cinghie di carico, di sollevamento o di rizzatura, di lunghezza imprecisata, con una larghezza tra 5 e 250 mm, destinati a essere trasformati per usi diversi (p. es. cinghie per zaini, mobili, articoli di selleria) o confezionati come cinghie di sicurezza per l'industria, l'artigianato e l'attività pompieristica	33.00

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 1999.

8 settembre 1999

Dipartimento federale delle finanze:

Villiger

1665

2642